

salari e l'ingerenza governativa nella scelta dei professori. Ma tosto vi si intromisero anche l'Impero e la Chiesa. L'Università, come ente autonomo, doveva riconoscere i vincoli di dipendenza, che la legavano alle maggiori autorità su essa prevalenti; e principalmente, ai due capi supremi dell'autonomia: l'imperatore e il pontefice (§ 76). Bisogna ricordare che, nell'alto medio evo, le scuole vescovili erano state quasi i soli centri di cultura, e anche là dove si erano conservate le scuole urbane, queste avevano riconosciuto l'autorità del vescovo, esercitata per mezzo dell'arcidiacono; e perciò era naturalè che il pontefice finisse per guadagnare una ingerenza nell'ordinamento scolastico. Fin dai tempi di Innocenzo III e di Onorio III, i pontefici esercitarono il diritto di elargire privilegi alle scuole; e più tardi da questi privilegi dipesele il riconoscimento giuridico degli studi, come avvenne per opera di Gregorio IX a favore di Tolosa (1233) e di Innocenzo IV per Piacenza (1248) e via via. Ma già gli imperatori erano intervenuti, fin dai tempi di Federico I, in nome dei supremi diritti dell'Impero; finchè Federico II affermò nettamente questa ingerenza, creando, nel 1224, anche per ragioni politiche, lo studio di Napoli, in cui dovevano professarsi tutte le scienze, riservando nondimeno a Salerno, con privilegio speciale (1231), lo studio tradizionale della medicina, e dando vita così alla prima Università di Stato.

Si formò allora il concetto di *studium generale*, contrapposto a quello di *speciale*; e furono studi generali quelle scuole, ch'erano aperte a tutti gli studenti d'ogni paese e che avevano ottenuto riconoscimento ufficiale, con atto dell'imperatore o del pontefice. Solo queste scuole avevano la prerogativa di concedere la *licentia ubique docendi*, per cui soltanto i discepoli da esse usciti potevano essere ammessi a conseguire quei gradi accademici, che avevano valore per ogni studio e per ogni paese. Così ebbe carattere di studio